2458

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha regolamentato le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi dall'art. 1, della predetta legge n. 537/1993;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in particolare, l'articolo 1 che elenca tra le competenze del CIPE la definizione di linee guida e principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

VISTO la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 7 che ha istituito nell'ambito del CIPE l'Unità tecnica finanza di progetto (di seguito «UTFP»);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 3, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, che dispone che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito «NARS») e l'UTFP sono riorganizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2003, n. 162 recante regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 190/2002, già disciplinata con la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri – di seguito denominato decreto legge n. 181/2006 – e, in particolare, l'articolo 1, commi 2, 2-*quater* e 22-*bis*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 181/2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, di modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008 recante la riorganizzazione dell'UTFP ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2008, come modificato dal Decreto del Presidente dl Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del NARS e, in particolare, visto l'art. 3 rubricato supporto tecnico del NARS;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha abrogato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e ss.mm.ii., confermando, all'art. 25, comma 2 che all'organizzazione del NARS e dell'UTFP si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2015, e in particolare, l'art. 20 concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2015 recante Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n.208, nel disporre la soppressione dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, e nel trasferirne le funzioni e le competenze al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce, tra l'altro, che il medesimo Dipartimento, per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, può avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto;

CONSIDERATO che il citato art.1 comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n.208, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti;

Decreta:

Art. 1

Esperti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica

1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica svolge le funzioni e le competenze precedentemente assegnati all'Unità tecnica finanza di progetto che, a seguito dell'abrogazione avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 589, legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono stati ad esso trasferiti.

2. Il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica garantisce lo svolgimento dell'insieme delle funzioni e delle competenze di cui al comma 1 e, fermo restando quanto previsto dal DPCM 25 novembre 2008 e successive modifiche

ed integrazioni, di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, avvalendosi di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. Per le funzioni di coordinamento dei predetti esperti, il Capo Dipartimento, fatta salva la facoltà di adottare appositi provvedimenti organizzativi, si avvale del dirigente con funzioni di Segretario del NARS.

3. Con il presente decreto sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi da conferire successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, e la relativa durata, le cause di incompatibilità ed il trattamento economico degli esperti di cui al comma 2.

Art. 2

Requisiti professionali

1. Gli esperti devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
   a) laurea magistrale o specialistica, ovvero diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in architettura o economia o giurisprudenza o ingegneria;
   b) comprovata esperienza specifica almeno triennale in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto; e/o regolazione dei servizi di pubblica utilità in campo ferroviario, autostradale, aeroportuale e marittimo, e/o in materia di infrastrutture e servizi soggetti a tariffa.

2. Gli interessati alla nomina di esperto dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 con le modalità e secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

Criteri per l'attribuzione degli incarichi

1. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del CIPE, su proposta del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

2. L'individuazione degli esperti avviene, da parte dell'Autorità politica, a seguito di avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento

della politica economica, finalizzato esclusivamente ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni. Al fine di aggiornare la *short list* di cui al comma 3, l'avviso è pubblicato con cadenza almeno annuale.

3. All'esito della verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 1, è redatta una *short list* recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei, dalla quale il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica attinge, sulla base delle esigenze operative del Dipartimento, in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze degli interessati, per formulare la proposta di nomina al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del CIPE.

4. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, e s.m.i., è sostituito dal seguente: "*Gli esperti sono nominati nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*".

Art. 4

Durata degli incarichi

1. L'incarico di esperto ha durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni.

2. L'Amministrazione, tenuto conto delle proprie esigenze, ha facoltà di prorogare l'incarico per un anno. In ogni caso, scaduto l'incarico, l'interessato in possesso dei requisiti ha facoltà di manifestare nuovamente il proprio interesse alla nomina in occasione della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

Cause di incompatibilità

1. Ai fini della nomina di esperto, costituiscono cause di incompatibilità:
   a) aver riportato condanne penali;
   b) essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

c) se dipendente di ruolo di pubblica amministrazione, essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;

d) la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in ordine all'attività da svolgere.

2. All'atto dell'accettazione dell'incarico, gli interessati devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di qualsivoglia causa di incompatibilità con l'incarico, l'assenza di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività da svolgere, e l'eventuale indicazione di procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero.

Art. 6

Trattamento economico

1. Agli esperti è attribuito, con il decreto di nomina, un compenso annuo lordo determinato in ragione delle specifiche professionalità e competenze possedute, per un importo, limitatamente a dieci unità, non superiore a 75.000,00 euro; per un importo, limitatamente a otto unità, non superiore a 60.000,00 euro.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di consentire al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di svolgere le funzioni trasferite e di garantire la continuità dell'azione amministrativa, i decreti di nomina dei componenti della soppressa Unità tecnica finanza di progetto precedentemente nominati sono fatti salvi a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza. I predetti componenti continuano a prestare la propria attività quali esperti del Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nel rispetto del limite numerico di cui all'art. 1, comma 2, previa dichiarazione di conferma dell'accettazione dell'incarico e di permanenza dell'assenza di cause di incompatibilità.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 8

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, - 8 AGO. 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri